

**Regolamento
della Scuola cantonale di commercio**
(del 30 agosto 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e il relativo Regolamento di applicazione del 22 settembre 1987;
 - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr);
 - l'Ordinanza federale sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr);
 - l'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (O/RRM);
- ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al femminile e al maschile,¹

decreta:

TITOLO I
Piano degli studi
Capitolo I
Disposizioni generali

Piano degli studi e regolamento²

Art. 1³ 1Il piano degli studi della Scuola cantonale di commercio (in seguito SCC) è volto al conseguimento di una maturità commerciale cantonale e di un attestato federale di capacità di impiegato di commercio (AFC).

2Il regolamento della Scuola cantonale di commercio (in seguito SCC) è conforme ai piani di formazione standard per la formazione professionale pratica e la formazione scolastica nelle scuole medie di commercio emanati dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (in seguito UFFT) il 28 ottobre 2009.

Materie obbligatorie

Art. 2⁴ 1L'insieme delle materie obbligatorie è costituito di 15 discipline fondamentali e di un'opzione.

Le discipline fondamentali sono:

- 1) italiano
- 2) francese
- 3) tedesco
- 4) inglese
- 5) comunicazione
- 6) economia aziendale
- 7) diritto
- 8) economia politica
- 9) matematica
- 10) scienze naturali
- 11) storia
- 12) geografia

¹ Ingresso modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

² Nota marginale modificata dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

³ Art. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327; precedente modifica: BU 2011, 179.

⁴ Art. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327; precedenti modifiche: BU 2006, 467; BU 2011, 179.

13) educazione fisica e sportiva

14) progetto interdisciplinare

15) area di sperimentazione

L'opzione è scelta fra le seguenti discipline:

a) francese

b) comunicazione

c) matematica applicata all'economia

d) scienze umane

²A partire dalla prima classe sono istituiti due corsi di francese disciplina fondamentale:

francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese e francese 2 per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in quarta media indipendentemente dalla nota conseguita.

³L'opzione scienze umane riunisce le discipline diritto, economia politica, geografia e storia.

Insegnamento bilingue

Art. 3 ¹Nel terzo e nel quarto anno è offerta la possibilità di seguire un insegnamento bilingue.

²La direzione, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce le modalità di attuazione.

Materie facoltative

Art. 4 Nell'ambito della dotazione oraria della sede la direzione può istituire corsi facoltativi.

Capitolo II Lezioni settimanali

Piano delle ore-lezione settimanali

Art. 5⁵ Il piano delle lezioni settimanali obbligatorie è stabilito come segue:

Materia	I	II	III	IV
Italiano	5	4	4	4
Francese	2	3		
Tedesco	3	3	3	3
Inglese	3	3	3	3
Comunicazione	3	2	2	
Economia aziendale	4	3	3	6
Diritto		2	2	
Economia politica			2	
Matematica	3	3	3	4
Scienze naturali	2	3	2	3
Storia	1	2	2	
Geografia	1	2	2	
Educazione fisica e sportiva	3	2	2	3
Progetto interdisciplinare				5
Area di sperimentazione	5.5	4.5	5	
Opzione			2	2
Totale ore	35.5	36.5	37	33
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

Laboratori

Art. 5a⁶ Nella dotazione oraria delle lingue sono previste le seguenti attività di laboratorio:

- italiano: 2 ore in prima e 1 ora in seconda;
- francese: 1 ora in seconda;
- inglese: 1 ora in seconda;
- tedesco: 1 ora in seconda.

Informazione/Comunicazione/Amministrazione

⁵ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179; precedente modifica: BU 2005, 168.

⁶ Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

Art. 5b⁷ La disciplina comunicazione e i laboratori delle lingue fanno parte dell'area ICA (Informazione, Comunicazione, Amministrazione).

Economia e società

Art. 5c⁸ Le discipline economia aziendale, diritto ed economia politica fanno parte dell'area economia e società.

Parti pratiche integrate

Art. 5d⁹ Le parti pratiche integrate (PPI) sono svolte nell'area di sperimentazione.

Lavoro autonomo, unità di formazione

Art. 5e¹⁰ Il lavoro autonomo e l'unità di formazione vengono svolte nell'ambito del progetto interdisciplinare.

Economia aziendale

Art. 6 Nel quarto anno l'insegnamento dell'economia aziendale comprende un corso di quattro ore tenuto a classe intera e un corso a blocchi tematici di due ore.

Progetto interdisciplinare

Art. 7 Il progetto interdisciplinare riunisce le seguenti discipline: diritto, economia aziendale, economia politica, geografia, storia.

Art. 8 ...¹¹

Opzione

Art. 9¹² L'insegnamento dell'opzione comunicazione, dell'opzione matematica applicata all'economia e dell'opzione scienze umane può essere organizzato per blocchi tematici.

Capitolo III Scelte dell'allievo

Scelta dell'opzione

Art. 10 ¹L'allievo decide l'opzione al momento dell'iscrizione al terzo anno.

²Ogni anno scolastico la direzione dell'istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano degli studi della SCC, delle iscrizioni e della dotazione oraria della sede.

³E' escluso il cambiamento dell'opzione nel passaggio dal terzo al quarto anno.

⁴Possono iscriversi all'opzione di francese gli allievi che hanno seguito il corso di francese 2 o che hanno superato un esame di ammissione.¹³

Insegnamento bilingue

Art. 11 ¹L'allievo decide di frequentare l'insegnamento bilingue entro la fine del secondo anno.

²La direzione stabilisce, d'intesa con la Divisione della scuola, il numero dei corsi e i criteri di ammissione.

³L'allievo che ha scelto l'insegnamento bilingue è tenuto a frequentarlo anche nel quarto anno.

Insegnamenti per blocchi tematici

Art. 12 ¹Nei casi in cui l'insegnamento di una materia preveda la possibilità di scelte fra diversi blocchi tematici l'allievo esprime le proprie scelte entro la fine dell'anno precedente.

⁷ Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁸ Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁹ Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

¹⁰ Art. introdotto dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

¹¹ Art. abrogato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

¹² Art. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

¹³ Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

²Ogni anno scolastico la direzione dell'istituto stabilisce quali blocchi tematici organizzare sulla base del piano degli studi della SCC, delle iscrizioni e della dotazione oraria della sede.

Capitolo IV Insegnamenti coordinati

Obiettivi della SCC

Art. 13 ¹Il piano degli studi definisce gli indirizzi generali e gli obiettivi della SCC.

²Nel piano degli studi della SCC si precisano le esigenze di collaborazione interdisciplinare e di coordinamento dell'insegnamento delle diverse materie.

Settori di studio

Art. 14 ¹I settori di studio costituiscono ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell'insegnamento.

²Il settore di studio delle lingue comprende: l'italiano e le lingue moderne francese, tedesco e inglese.

³Il settore di studio della matematica e delle scienze sperimentali comprende: la matematica, la matematica applicata all'economia e le scienze naturali.

⁴Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende il diritto, l'economia aziendale, l'economia politica, la geografia, la storia.¹⁴

⁵Le scienze umane comprendono parzialmente anche l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza.¹⁵

⁶La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza è inserita nelle note semestrali e finali delle seguenti materie:

- a) nel primo anno: economia aziendale, geografia e storia;
- b) nel secondo anno: economia aziendale, diritto, geografia e storia;
- c) nel terzo anno: economia aziendale, diritto, economia politica, geografia e storia;
- d) nel quarto anno: economia aziendale e nel progetto interdisciplinare.¹⁶

⁷L'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza può completarsi con l'organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base alle disposizioni dell'art. 22.¹⁷

Art. 15 ...¹⁸

TITOLO II Organizzazione della SCC e degli insegnamenti Capitolo I Organizzazione della SCC

Compiti

Art. 16 ¹Nell'ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti la SCC elabora il proprio piano degli studi.

²La SCC si caratterizza anche attraverso l'elaborazione del proprio progetto, impostato su uno o più anni e fondato, nei limiti dei margini di autonomia riconosciuti, su scelte qualificanti per la sede.

³Al fine di coordinare e sviluppare le attività definite nei capoversi precedenti, la direzione organizza le riunioni degli organi della SCC, dei gruppi di materia e dei settori di studio e delle aree disciplinari.¹⁹

Dotazione oraria della sede

Art. 17 ¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, sentito il Collegio dei direttori delle scuole medie superiori, definisce annualmente la dotazione di ore della sede.²⁰

¹⁴ Cpv. modificato dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

¹⁵ Cpv. introdotti dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

¹⁶ Cpv. introdotti dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

¹⁷ Cpv. introdotti dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

¹⁸ Art. abrogato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

¹⁹ Cpv. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

²La dotazione oraria della sede è destinata all'organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente regolamento.

Capitolo II Organizzazione degli insegnamenti

Organizzazione dell'anno scolastico

Art. 18 L'anno scolastico è diviso in due semestri: il primo va da settembre a dicembre, il secondo da gennaio a giugno.

Orario settimanale

Art. 19 Il piano delle lezioni settimanali della SCC è stabilito dal consiglio di direzione.

Autonomia dell'istituto

a) distribuzione delle lezioni

Art. 20 ¹Il consiglio di direzione stabilisce i criteri per la distribuzione delle lezioni e delle materie sull'arco settimanale, tenendo prioritariamente conto delle esigenze didattiche delle diverse materie.

²L'orario settimanale può essere uniforme per tutto l'anno o differenziato. In questo caso deve essere rispettato l'impegno complessivo annuale previsto dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie.

b) attività di approfondimento

Art. 21 La direzione può organizzare giornate e settimane tematiche per l'attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo (team) e l'approccio interdisciplinare all'insegnamento.

c) attività culturali e speciali

Art. 22 ¹La direzione può organizzare attività culturali e attività speciali di approfondimento di tematiche inerenti alla salute, all'ambiente, all'economia e alla formazione civica fino ad un massimo di 5 giorni.

²Per gli studenti in gravi difficoltà, la direzione organizza, di regola nel primo biennio, attività di sostegno.

d) corsi facoltativi

Art. 23 La direzione può organizzare, di regola nel secondo biennio, corsi facoltativi.

e) onere di preparazione

Art. 24 L'onere di preparazione e di svolgimento delle attività previste negli articoli 21, 22 e 23 è a carico della dotazione oraria della sede.

Economia aziendale

Art. 25²¹ La direzione, tenuto conto della dotazione oraria della sede, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce il numero di corsi tematici.

Progetto interdisciplinare

Art. 26 ¹Il progetto interdisciplinare è organizzato secondo i seguenti criteri:

- il numero di gruppi è definito dalla direzione, tenuto conto della dotazione di ore della sede, d'intesa con la Divisione della scuola;
- di regola i progetti concernono quattro discipline; in ogni caso almeno tre;
- nel complesso dei progetti le discipline dovranno essere presenti con un numero di ore-lezione almeno pari al numero delle classi, l'economia aziendale con un numero di ore pari al doppio del numero delle classi.²²

²⁰ Cpv. modificato dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

²¹ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

²² Cpv. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

²Gli allievi scelgono il progetto entro la fine del terzo anno.

Lezioni di comunicazione

Art. 27²³ Le lezioni di comunicazione si tengono a gruppi ridotti: di regola sono organizzati 3 gruppi ogni due classi.

Area di sperimentazione

Art. 27a²⁴ Le attività dell'area di sperimentazione si svolgono a gruppi ridotti, di regola sono organizzati 3 gruppi ogni due classi.

Insegnamento delle scienze naturali

Art. 28²⁵ I corsi di esercitazioni pratiche di laboratorio di scienze naturali sono integrati nell'insegnamento della materia e si svolgono, di regola, con metà classe. Il totale delle ore deve essere equivalente a un'ora settimanale per un anno scolastico. La direzione, d'intesa con la Divisione della scuola, stabilisce le modalità organizzative.

Corsi complementari di educazione fisica

Art. 29 Sono istituiti corsi complementari di educazione fisica e sportiva di due ore settimanali. La direzione definisce il numero dei corsi tenendo conto della dotazione oraria della sede.

Promovimento delle conoscenze linguistiche

Art. 30 La direzione, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture, incoraggia la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classe, a soggiorni in altre scuole in Svizzera e all'estero e sostiene altre iniziative che perseguono lo stesso scopo.

Capitolo III Insegnamento religioso

Insegnamento religioso

Art. 31 L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito secondo le disposizioni della Legge della scuola, in ragione di un'ora settimanale.

TITOLO III Ammissione - Promozione - Diploma e maturità Capitolo I Ammissione

Ammissione alla prima SCC senza esami

Art. 32 ¹Al primo anno della SCC possono iscriversi come allievi regolari senza esami di ammissione:

- a) gli allievi che sono in possesso della licenza della scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;
- b) gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero, purché conoscano sufficientemente la lingua italiana e siano in possesso dei requisiti di ammissione al liceo (riconosciuto ai sensi dell'O/RRM) richiesti nel cantone di provenienza.²⁶

²Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle Scuole medie superiori.

Ammissione alla prima SCC con esame

Art. 33 ¹Al primo anno della SCC possono iscriversi come allievi regolari previo esame di ammissione:

- a) gli allievi in possesso della licenza della scuola media, ma che non hanno i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;

²³ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

²⁴ Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

²⁵ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

²⁶ Lett. modificata dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

- b) gli allievi che, avendo frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni, provengono da scuole estere o da scuole private non parificate del cantone, da scuole pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all'estero non riconosciute ai sensi dell'O/RRM.²⁷

²Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle Scuole medie superiori.

Esami e condizioni

a) allievi licenziati dalla scuola media senza i requisiti

Art. 34 ¹Gli allievi di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica.²⁸

²L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie.²⁹

³Gli allievi che intendono seguire il corso di francese 2 devono inoltre superare un esame scritto e orale di francese 2.³⁰

⁴Sono esonerati dall'esame di francese 2 gli allievi che hanno seguito il corso opzionale di francese nella scuola media ottenendo la sufficienza.³¹

b) allievi provenienti da altre scuole

Art. 35 ¹Gli allievi di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, francese 1, tedesco, inglese, matematica e un esame orale in storia e geografia.³²

²L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non più di una nelle quattro materie con esame scritto.

³Gli allievi che intendono seguire il corso di francese 2 devono superare un esame scritto e orale di francese 2.³³

Ammissione al secondo e al terzo anno della SCC degli allievi provenienti dal liceo

Art. 36 ¹Possono iscriversi al secondo e al terzo anno della SCC gli allievi promossi dalla prima rispettivamente dalla seconda classe del Liceo e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero riconosciute come conformi alle prescrizioni O/RRM, purché abbiano ottenuto nel loro cantone la promozione nelle classi precedenti e conoscano a sufficienza la lingua italiana.³⁴

²Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

³La direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami scritti e orali che il candidato deve sostenere, a dipendenza del curriculum precedente.

⁴La direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso la quantità e le modalità di recupero della formazione professionale pratica, a dipendenza del curriculum precedente.³⁵

Ammissione al terzo anno della SCC

a) di allievi con maturità professionale commerciale ottenuta in una scuola media di commercio³⁶

²⁷ Lett. modificata dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

²⁸ Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327; precedenti modifiche: BU 2006, 467; BU 2011, 179.

²⁹ Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

³⁰ Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

³¹ Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

³² Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327; precedente modifica: BU 2006, 467.

³³ Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

³⁴ Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

³⁵ Cpv. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

Art. 37³⁷ 1Gli allievi in possesso della maturità professionale commerciale e gli studenti diplomati da una scuola media di commercio, curriculum di maturità, possono iscriversi al terzo anno della SCC.

2Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

3Gli allievi che non hanno frequentato con successo fino al terzo anno il corso nella materia complementare di scienze/ecologia/ambiente devono superare un esame scritto e orale di scienze naturali.

4La direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso la quantità e le modalità di recupero della formazione professionale pratica, a dipendenza del curriculum precedente.

b) di studenti con attestato federale di capacità ottenuto in una scuola media di commercio³⁸

Art. 38³⁹ 1Gli studenti che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità in una scuola media di commercio riconosciuta dall'UFFT possono iscriversi al terzo anno della SCC.

2Essi devono sostenere un esame scritto e orale nelle seguenti materie:

- italiano
- tedesco
- inglese
- matematica
- scienze naturali

3...

4L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo una insufficienza non inferiore al 3.

Ammissione al secondo e al terzo anno della SCC di studenti di altra provenienza

Art. 39⁴⁰ 1Gli allievi provenienti da scuole pubbliche o private del Cantone, riservato il caso del liceo e delle scuole previste agli art. 37 e 38, di altri cantoni o estere, possono iscriversi previo esame di ammissione al secondo rispettivamente terzo anno della SCC, purché abbiano frequentato regolarmente un curriculum scolastico di dieci rispettivamente undici anni.⁴¹

2La stessa possibilità è offerta a coloro che hanno terminato il tirocinio triennale di commercio e sono in possesso dell'attestato federale di capacità rilasciato ai sensi dell'art. 43 della Legge federale sulla formazione professionale.

3La direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami scritti e orali che il candidato deve sostenere, a dipendenza del curriculum precedente.

4La direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso le modalità di recupero della formazione professionale pratica, a dipendenza del curriculum precedente.

Organizzazione degli esami di ammissione

Art. 40 1Gli esami di ammissione al primo anno della SCC sono organizzati nell'ambito degli esami di ammissione alle scuole medie superiori, per incarico del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, entro la fine di agosto.⁴²

³⁶ Nota marginale modificata dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

³⁷ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

³⁸ Nota marginale modificata dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

³⁹ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁴⁰ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁴¹ Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

⁴² Cpv. modificato dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

²Gli esami di ammissione al secondo e al terzo anno della SCC sono organizzati entro la fine di agosto dalla direzione della SCC.

Capitolo II Promozione

Assegnazione delle note finali

Art. 41 ¹Le prestazioni dell'allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli obiettivi del piano di studio con note espresse in punti interi e mezzi punti.

²Le note semestrali e finali vanno dall'1 al 6; la nota migliore è il 6, la nota peggiore l'1; il 4 significa la sufficienza.

³Le note finali sono assegnate alla fine dell'anno scolastico dai docenti delle discipline fondamentali, dell'opzione e dei corsi facoltativi, tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

⁴Nel caso in cui più insegnanti partecipano all'insegnamento di una disciplina la nota è concordata.

⁵Le note semestrali e finali non possono essere mutate durante i consigli di classe.

⁶Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per scritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che l'allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

⁷Per le note finali di ICA, fanno stato le note di comunicazione.⁴³

Materie con coefficiente doppio

Art. 42⁴⁴ Nel computo della media contano doppio le note delle materie seguenti:

- italiano,
- tedesco,
- economia aziendale,
- matematica,
- inglese.

Condizioni per la promozione

Art. 43 ¹La promozione all'anno successivo è data con la sufficienza in tutte le materie obbligatorie o con due insufficienze al massimo, a condizione che nessuna nota finale sia inferiore al 3 e che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4.

²La mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligatoria comporta la non promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa per l'educazione fisica.

Art. 43a⁴⁵ La promozione dal terzo al quarto anno è data se le condizioni dell'art. 43 sono soddisfatte e se i risultati conseguiti agli esami di cui all'art. 45b permettono l'ottenimento dell'AFC alla fine della quarta.

Provvedimento eccezionale di promozione

Art. 44 ¹Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo a frequentare l'anno successivo, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 43, può promuovere l'allievo nei seguenti casi:

- a) quando, sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3 nelle materie obbligatorie, manca al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;
- b) quando, sussistendo al massimo tre insufficienze nelle materie obbligatorie, si verifichi almeno la media del 4.

²L'applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né singole note e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella dell'allievo.

³Ai consigli di classe nei quali si discute questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle materie obbligatorie. Qualora per motivi di forza maggiore si

⁴³ Cpv. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁴⁴ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁴⁵ Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

verifichino assenze, la discussione sulla promozione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta. Ai consigli di classe possono partecipare, senza diritto di voto, i docenti dei corsi facoltativi e dei corsi complementari.

⁴La discussione nel consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.

⁵Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Il voto deve essere espresso in forma aperta; non è ammessa l'astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità la promozione è concessa.

Capitolo III Diploma e maturità

Maturità commerciale ed Attestato federale di capacità Riconoscimento cantonale⁴⁶

Art. 45 ¹Il Cantone rilascia all'allievo promosso dal quarto anno un attestato cantonale di maturità commerciale.⁴⁷

²All'allievo promosso che ha seguito l'insegnamento bilingue è rilasciato un attestato con menzione bilingue.

Riconoscimento federale

Art. 45a⁴⁸ Il Cantone rilascia all'allievo promosso dal quarto anno un attestato federale di capacità di impiegato di commercio formazione estesa.

Art. 45b⁴⁹ ¹Per ottenere l'AFC di impiegato di commercio formazione estesa (profilo E) l'allievo deve sostenere gli esami secondo le Direttive per l'organizzazione della formazione professionale di base e della procedura di qualificazione presso le scuole medie di commercio.

²L'attestato federale di capacità (profilo E) è conferito al termine del quarto anno in base ai disposti del vigente Regolamento federale.

³Per la nota della materia Lavoro autonomo, fa stato la nota del progetto interdisciplinare assegnata alla fine del quarto anno.

⁴Per le note di italiano, tedesco e inglese fanno stato le rispettive note di maturità.

⁵Per la nota di economia e società (esami nazionale e regionale) fa stato la nota di maturità di economia aziendale con coefficiente doppio rispetto alle altre note previste nell'ambito della procedura di qualificazione.

⁶Per la nota di economia e società (nota scolastica) fa stato la media, arrotondata al mezzo punto per eccesso, delle note di maturità di diritto e di economia politica.

Art. 45c ...⁵⁰

Materie

Art. 46 ¹L'attestato di maturità reca:

- a) le note delle seguenti materie:
 1. italiano
 2. tedesco
 3. inglese
 4. comunicazione
 5. economia aziendale

⁴⁶ Nota marginale modificata dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁴⁷ Cpv. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁴⁸ Art. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁴⁹ Art. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327; precedente modifica: BU 2011, 179.

⁵⁰ Art. abrogato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327; precedente modifica: BU 2011, 179.

6. diritto
 7. economia politica
 8. matematica
 9. scienze naturali
 10. storia
 11. geografia
 12. educazione fisica e sportiva
 13. progetto interdisciplinare
 14. opzione
 15. area di sperimentazione;⁵¹
 - b) il titolo del progetto interdisciplinare;
 - c) il titolo dei blocchi tematici di economia aziendale del quarto anno.⁵²
- ²Sull'attestato di maturità bilingue sono segnalate le materie seguite nella lingua seconda.
- ³Sono pure iscritte separatamente le note finali dei corsi facoltativi e dell'insegnamento religioso seguiti dall'allievo, e la nota di francese del secondo anno se l'allievo non ha frequentato l'opzione di francese.

Esami

Art. 47 ¹Per ottenere l'attestato di maturità il candidato deve sostenere un esame scritto e orale nelle cinque materie seguenti:

- italiano
- inglese
- tedesco
- economia aziendale
- matematica

e un esame orale nella materia progetto interdisciplinare.

²L'esame deve svolgersi essenzialmente sul programma degli ultimi due anni.

³La Divisione della scuola è competente a emanare le disposizioni riguardanti l'organizzazione degli esami e l'assegnazione delle note.⁵³

Assegnazione delle note

Art. 48 ¹Le note di maturità vanno dall'1 al 6; la nota migliore è il 6, la nota peggiore l'1; il 4 significa la sufficienza. E' ammesso l'uso dei mezzi punti.

²Nel computo delle note di maturità per le materie con esame si terrà conto delle note dei due semestri dell'ultimo anno e delle note d'esame.

³La nota di maturità delle altre materie è assegnata in base ai risultati dell'ultimo anno dell'insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

⁴Se l'insegnamento è impartito da più docenti le note semestrali, finali e di maturità sono concordate.

⁵Le note semestrali, le note d'esame e la nota di maturità non possono essere mutate durante la conferenza finale.

Materie con coefficiente doppio

Art. 49 Nel calcolo del totale dei punti per l'attestato di maturità sono moltiplicate per il coefficiente 2 le note delle materie d'esame.

Consiglio di classe

Art. 50 ¹Le note semestrali, finali e di maturità devono essere consegnate alla direzione prima della riunione dei consigli di classe.

²Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per scritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che l'allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre la nota finale e quella di maturità non possono essere assegnate.

³Il consiglio di classe, presieduto dal direttore, decide sul rilascio degli attestati di maturità.

⁵¹ Lett. modificata dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

⁵² Cpv. modificato dal R 22.3.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2012/13, per le terze nel 2013/14 e per le quarte nel 2014/15 - BU 2011, 179.

⁵³ Cpv. modificato dal R 22.10.2003; in vigore dal 1.9.2003 - BU 2003, 285; precedente modifica: BU 2002, 195.

Criteri di riuscita

Art. 51 ¹Otengono l'attestato di maturità gli allievi che presentano al minimo 84 punti, 80 per gli allievi che sono dispensati dall'educazione fisica, e al massimo 3 insufficienze, di cui al massimo 2 nelle materie italiano, tedesco, inglese, economia aziendale e progetto interdisciplinare.⁵⁴

²Quando non sia stata assegnata la nota di maturità in una materia obbligatoria l'attestato di maturità non è concesso. Fa eccezione il caso in cui sia stata accordata la dispensa per l'educazione fisica.

Provvedimento eccezionale di concessione dell'attestato di maturità

Art. 52 ¹Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all'ottenimento dell'attestato di maturità benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 51, può decidere di concedergli l'attestato nel caso in cui sussistano almeno 83 punti, 79 per gli allievi che sono dispensati dall'educazione fisica, al massimo 3 insufficienze, di cui 2 al massimo nelle materie italiano, tedesco, inglese, economia aziendale, progetto interdisciplinare e le condizioni per l'ottenimento dell'AFC.⁵⁵

²L'applicazione del provvedimento, che non modifica il totale dei punti né le singole note, è segnata nella tabella della scuola e nella pagella dell'allievo.

³Ai consigli di classe nei quali si discute questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle materie obbligatorie le cui note figurano nell'attestato di maturità e il cui insegnamento è stato impartito fino all'ultimo anno. Qualora, per motivi di forza maggiore, si verificino assenze, la discussione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta.

⁴La discussione nel consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.

⁵Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Il voto deve essere espresso in forma aperta; non è ammessa l'astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità, l'attestato di maturità è concesso.

Ripetizione degli esami

Art. 53 ¹Il candidato che non abbia ottenuto l'attestato di maturità ha il diritto di ripresentarsi agli esami solo dopo aver ripetuto l'ultimo anno come allievo regolare.

²Non è permesso un terzo esame.

TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali

Norma transitoria

Art. 54 Il Regolamento della Scuola cantonale di commercio del 9 aprile 1991 resta in vigore per le classi che hanno iniziato gli studi alla SCC prima dell'anno scolastico 2000/2001.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 55 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2000/2001, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2001/2002, per le terze nel 2002/2003 e per le quarte nel 2003/2004.

Pubblicato nel BU **2000**, 301.

⁵⁴ Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327.

⁵⁵ Cpv. modificato dal R 24.6.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/15 - BU 2014, 327; precedenti modifiche: BU 2003, 285; BU 2011, 179.